

Le nuove valutazioni sui magistrati non convincono il Csm

Giustizia

Perplexità sul concetto di grave anomalia e sulle formule di giudizio

Giovanni Negri

Non convince il Csm la proposta di riforma del sistema di valutazione dei magistrati. Nel testo del parere approvato ieri sera dal plenum, tra le maggiori perplessità spiccano quelle relative ai nuovi criteri di giudizio e al peso da attribuire alle gravi anomalie, come indicatore delle minore capacità del magistrato, nell'esito degli affari gestiti nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, oppure nella conduzione dell'udienza e nell'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari.

Dove ad apparire assai sfuggente è la definizione stessa di grave anomalia. Per il Csm «l'obiettivo di definire la grave anomalia normativamente per le finalità prima ricordate (ridurre le possibili differenze di interpretazione e non comprimere l'attività interpretativa dei magistrati) non pare tuttavia conseguito, stante l'ampiezza di alcuni concetti evocati nella disposizione in esame e la complessiva scarsa chiarezza della norma».

Se infatti il riferimento è alla pronuncia di rigetto, riforma o annullamento della decisione del magistrato per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata

valutazione di prove decisive, il decreto puntualizza che la grave anomalia ricorre solo quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in sé stesse di particolare gravità.

E allora, secondo il parere, «la disposizione appare tautologica, non fornendo alcun criterio oggettivo per stabilire quando ricorra l'ipotesi prevista dal legislatore, con la conseguenza che la formula normativa appare indefinita nel suo contenuto, sì da prestarsi a possibili interpretazioni difformi e opinabili».

E ancora il riferimento alla riforma dei provvedimenti adottati sembra introdurre una disparità di trattamento a tutto vantaggio dei magistrati di Cassazione. Incerta, nella prospettiva della "tenuta" dei provvedimenti adottati dal magistrato è il caso delle riforme o annullamenti intermedi, con conferma successiva della decisione adottata. Non esiste infine un riferimento al dato quantitativo delle anomalie, tanto da fare pensare che anche una sola anomalia potrebbe avere significative conseguenze sull'esito della valutazione di professionalità.

Quanto al giudizio da esprimere secondo i criteri progressivi di valore, nei termini di discreto, buono, ottimo, finisce, infine, «con l'introdurre di fatto una valutazione comparativa tra i magistrati dell'ufficio, del tutto estranea alla valutazione di professionalità che è, invece, complessiva ed esclusivamente centrata sulla verifica della permanenza, in capo al magistrato in valutazione, dei parametri poc'anzi elencati, alimentando, unitamente ad un inopportuno carrierismo, inevitabili tensioni all'interno degli uffici».